

Delibera quadro relativa al redigendo Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-Bis) riguardante:

I) la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

II) la frequenza alle attività formative.

I) Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

Per il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria lo studente dovrà presentare presso la segreteria del corso di laurea:

- domanda di assegnazione tesi con indicazione e firma del relatore e del titolo della tesi, unitamente a una sintetica presentazione del progetto di tesi dal quale dovranno emergere gli elementi di coerenza con gli obiettivi formativi previsti dalla Tabella 1 (Articolo 6) del D.M. 249/2010 per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria.

La segreteria del corso di laurea trasmetterà le domande al Comitato coordinatore per l'approvazione del progetto di tesi.

Il Comitato coordinatore provvederà all'assegnazione del correlatore.

La domanda dovrà essere presentata almeno un anno prima del conseguimento del titolo di studio (con eccezione per le prime sessioni di laurea dell'A.A. in corso, relativamente alle quali il limite della presentazione della domanda è fissato al 15 dicembre 2015);

- domande di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Dipartimento.
- le tesi di laurea, in formato cartaceo (2 copie) e su supporto informatico (2 copie), corredate dalla firma del relatore;
- una relazione finale di tirocinio, corredata dal *dossier* delle attività con i relativi giudizi annuali e finale, redatta sotto la supervisione dei docenti tutor. La relazione dovrà evidenziare l'acquisizione delle competenze professionali previste dal D.M. 249/2010.

La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e in quella primaria. Dalla discussione dovranno emergere gli aspetti teorico-scientifici e/o progettuali-empirici in tematiche disciplinari, la loro finalizzazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (D.M. 249/2010) e le relazioni con le attività di tirocinio.

Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico e dal suo piano di studi, tranne quelli relativi alla prova finale stessa ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Alla prova finale sono attribuiti 9 CFU nell'ambito di quelli previsti per l'intero percorso di studi.

Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio è espresso in centodecimi.

Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di 66/110 (sessantasei\centodecimi).

La valutazione finale è costituita dalla somma:

- a) della media dei voti riportati nelle attività formative, pesati sulla base dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
- b) di un punteggio fino a un massimo di 8 punti, di cui 6 per la valutazione dell'elaborato finale e 2 per la carriera così distinti: 1 punto per il conseguimento del titolo di laurea entro l'ultimo anno di iscrizione in corso; 1 punto per almeno 5 votazioni con lode ottenute nel percorso degli studi.

La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che raggiungono il punteggio di 110/110.

In sede di prova finale, durante la presentazione dell'elaborato, al candidato possono essere poste domande da parte dei componenti della Commissione.

I calendari delle prove per la valutazione finale sono definiti e resi pubblici dal Consiglio di Dipartimento, anche per via telematica.

Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Commissioni per la valutazione della prova finale.

La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore di Dipartimento. Essa è composta da un minimo di cinque docenti universitari, di cui almeno tre professori di I e II fascia dell'Ateneo responsabili di insegnamenti nel corso di laurea, da due docenti tutor di tirocinio e da un rappresentante ministeriale nominato dall'Ufficio scolastico regionale.

Possono far parte della Commissione professori di I e II fascia, ricercatori, docenti a contratto, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altri dipartimenti dell'Ateneo.

Relatore e correlatore sono, di norma, membri effettivi della Commissione di laurea. In caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento, relatore o correlatore potranno essere sostituiti nella loro funzione da altri docenti della commissione, su designazione del Presidente della Commissione di laurea. La sostituzione dovrà essere verbalizzata.

Il Presidente della Commissione è, di norma, il Coordinatore del corso di laurea o il professore di prima fascia o, in subordine, di seconda fascia, con maggiore anzianità di ruolo.

Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e la pertinenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal DM 249/2010.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.

Il verbale è redatto contestualmente alla prova finale di laurea, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.

Concluse tutte le operazioni relative alle prove di valutazione finale il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i relativi verbali.

II) Frequenza alle attività formative

1. La frequenza a tutte le attività formative è obbligatoria, secondo le seguenti disposizioni:
 - per ciascun corso di insegnamento, attività di laboratorio e attività di tirocinio indiretto è richiesta la frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione previste;
 - per le attività di tirocinio diretto non è ammessa alcuna assenza.

2. I docenti che svolgono attività formative per il corso di laurea sono tenuti a stabilire le modalità di accertamento della frequenza.

Al termine dell'anno accademico i docenti sono tenuti a consegnare alla segreteria del corso di laurea l'elenco degli studenti che hanno frequentato il proprio corso nei limiti stabiliti al precedente punto 1. Detto elenco dovrà essere consegnato in copia cartacea, debitamente firmata dal docente titolare del corso, e anche in formato digitale.

La frequenza a ogni corso ha validità quinquennale. Sarà cura dello studente informarsi, prima dell'esame, sulle eventuali modifiche e/o aggiornamenti del programma.

Lo studente è tenuto a frequentare di nuovo lo stesso corso se alla scadenza dei cinque anni non ha ancora sostenuto, con esito positivo, il relativo esame.